

Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa.

Art. 25

(Controllo degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione)

- 1.** Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), il Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione dell'Amministrazione regionale, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), esercita il controllo sugli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione verificando l'effettiva osservanza nell'Amministrazione regionale del Piano triennale di prevenzione della corruzione.
- 2.** Il controllo di cui al comma 1 si esercita attraverso lo scambio di dati e informazioni fra gli uffici regionali, anche in forma elaborata, e in generale attraverso la collaborazione e il supporto da parte degli uffici competenti.
- 3.** Per le finalità di cui al comma 1, in tempi compatibili con la pubblicazione della relazione prevista dall'articolo 1, comma 14, della legge 190/2012, le strutture dell'Amministrazione regionale trasmettono al Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione gli elementi relativi allo stato di attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, secondo uno schema definito nello stesso.
- 4.** Ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 190/2012, la violazione delle misure di prevenzione previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'Amministrazione regionale costituisce illecito disciplinare.